

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1026

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GORRERI DANTE, PAGLIARANI, ZOBOLI,
TAGLIAFERRI, ASSENNATO, BERAGNOLI

Presentata il 27 febbraio 1964

**-Modifica alla legge 4 marzo 1958, n. 174,
per quanto concerne l'imposta di soggiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta si propone di ovviare al grave inconveniente che a danno dei cittadini meno abbienti si verifica nell'applicazione dell'imposta di soggiorno, in base all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174. In particolare vengono colpiti quei cittadini che si recano nelle stazioni termali quali Montecatini, Salsomaggiore, Chianciano, Abano Terme, Castrocaro, Acqui, Ischia, Santa Cesarea, Poretta Terme, ecc., per bisogno di cure e che, per le loro modeste condizioni economiche, non possono accedere agli alberghi ma riparano nelle camere ammobiliate o negli appartamenti.

Con questa proposta di legge si intende promuovere un primo provvedimento teso a sanare tale palese ingiustizia che si protrae ormai da lungo tempo, in attesa di proposte tendenti, con misure più radicali, alla abolizione della imposta stessa e per strutturare su un piano d'insieme e di modernità le varie stazioni di cura e zone climatiche onde favorire lo sviluppo adeguato del turismo inteso come partecipazione popolare.

Sulla reale finalità della suddetta legge n. 174 in ordine alla imposta di soggiorno, nella seduta del 21 febbraio 1958 della X Commissione permanente della Camera dei

Deputati l'allora Commissario per il turismo onorevole Romani sostenne che essa si propone di « evitare la concorrenza fra alberghi e privati a danno dei primi ».

In effetti il comma quarto dell'articolo 1 di tale legge, a proposito della imposta di soggiorno distingue « ville, appartamenti, camere ammobiliate ed altri alloggi del genere » in quattro categorie, fissando una quota di soggiorno eguale dai 7 ai 120 giorni di permanenza. Essa è infatti stabilita nella stessa misura sia per chi si ferma per 8 giorni che per chi soggiorna al massimo dei 120.

Per la permanenza inferiore ai 7 giorni è invece fissata una quota giornaliera.

I turni curativi presso le varie stazioni termali durano in media, di fatto, 12 giorni, ed è notorio che delle camere ammobiliate usufruiscono i ceti meno abbienti, mentre chi può contare su maggiori disponibilità ricorre all'albergo. Ebbene, cittadini meno facoltosi, pur rimanendo sul posto di cura per un periodo generalmente assai più breve di 120 giorni e certamente superiore ai 7 giorni, devono pagare la imposta nella stessa entità equivalente ad una permanenza di quattro mesi! D'altro canto, chi, invece, può sistemarsi in albergo, paga per ogni giorno di effettivo soggiorno, venendo a pa-

gare, per un periodo di 12 giorni (cioè il tempo medio di ogni ciclo di cura) assai di meno, circa la metà, di quanto deve sborsare il cittadino meno abbiente ricoverato nella camera ammobiliata dove ha dovuto pagare non per 12 ma per 120 giorni.

È quindi legittima la richiesta degli affittacamere oltrechè dei curandi. Essi chiedono che la tassa di soggiorno venga pagata in base alle giornate di presenza effettiva anche per le « camere ammobiliate, appartamenti ed alloggi vari », escluse le ville e con criteri di graduale riduzione della quota giornaliera.

La presente proposta di legge intenderebbe, in sintesi, aggiungere, dopo il 6° comma dell'articolo 1, un emendamento che ripari tale ingiustizia nel senso di quanto rivendicato dalle categorie interessate. Un alloggio in camera ammobiliata, per quanto riguarda la tassa di soggiorno, verrebbe a costare con tale emendamento, lire 480 per un periodo di 12 giorni per la 1° categoria, lire 360 per la seconda, e così via, e non 3000 e 2000 come con la vigente legge n. 174.

In rapporto tra trattamento alberghiero e camere ammobiliate avrebbe quindi una giusta proporzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è inserito il seguente:

« Per gli appartamenti, camere mobiliate ed altri alloggi in genere, escluse le ville, nelle stazioni termali di cure, quando la permanenza non superi i 20 giorni, l'imposta di soggiorno si applica con le seguenti quote giornaliere:

Categoria	I	L.	40
»	II	»	30
»	III	»	20
»	IV	»	10